

STATUTO

**ALBERO AZZURRO -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONDOVI' CN PIAZZA ELLERO 45

Numero REA: CN - 281077

Codice fiscale: 03322750047

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2019 - Statuto completo	2
--	---



ALLEGATO "B" AL REP. N. 24.750

RACC.N. 16.850

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 lettera A della Legge 8 novembre 1991 numero 381, con sede in MONDOVI' (CN), la società cooperativa denominata

"Albero Azzurro - Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S."

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 2) DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ART. 3) SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità d'occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando, nell'interesse generale della comunità, alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati, in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni degli anziani e degli **inabili** adulti, conformemente alla Legge 8 novembre 1991 numero 381 e sue eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

Al fine del miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà operare anche con terzi ed, eventualmente, avvalersi, nell'erogazione dei servizi, di prestazioni lavorative e professionali di soggetti non soci.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

ART. 4) OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività **mutualistica** della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- 1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, eccetera, ad anziani, ammalati, disabili e **degenti**, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
- 2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, **infermieristici**, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati, nonché con organizzazioni di servizi;
- 3) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, eccetera per conto di Enti pubblici e privati, nonché con organizzazioni di servizi;
- 4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;
- 5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni profes-

sionali nel rispetto delle proprie capacità e della propria dichiarata disponibilità;

6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua **autodeterminazione**;

7) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;

8) la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti **idrotermali**, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali);

9) la creazione e/o la gestione di centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici ed anziani;

10) la creazione di case famiglia, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;

11) la creazione e/o la gestione di centri d'accoglienza per ospitalità **diurna** o residenziale temporanea;

12) la gestione di soggiorni vacanze;

13) la gestione di asili nido, scuole materne, servizi ausiliari di collegamento, strutture sociali scolastiche e **parascolastiche** e quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;

14) la promozione, in collaborazione con gli Enti preposti, di studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;

15) lo sviluppo di studi sulle condizioni e sui problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione di indagini **conoscitive**;

16) l'istituzione e la gestione di servizi di Tele-soccorso, Tele-assistenza e Tele-medicina;

17) la realizzazione e/o la gestione di soggiorni **climatici** marini, montani e termali;

18) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni;

19) l'assistenza domiciliare integrata, organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;

20) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

21) la creazione e/o la gestione di impianti polivalenti;

22) il servizio di segretariato sociale e **informagiovani**;

23) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, di trasporto e di assistenza igienico-sanitaria nelle scuole;

24) la realizzazione e/o la gestione di strutture **extraospedaliere**, residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

25) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci ed in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001.

La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.

La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali, per for-

nire alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone che ne siano sprovviste e **versino** in ogni caso in situazioni di difficoltà; gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà:

- collaborare a qualsiasi livello con la Pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od Enti, costituiti o **costituendi**, e partecipare alle loro attività **concendendo**, all'occorrenza, prestiti in denaro o proprie fidejussioni;
- dare adesione ad Enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine agli scopi sopra elencati e potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO III - SOCI

ART. 5) SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci esclusivamente le persone fisiche, aventi capacità di contrarre il vincolo societario, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale, attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e concorrere al conseguimento dello scopo mutualistico come in precedenza definito.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge.

Possono inoltre essere soci i soggetti specificatamente individuati dalla Legge 8 novembre 1991 numero 381, nei limiti e con le modalità previste dalla legge medesima, e precisamente:

- a) volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente (articolo 2 Legge 381/91);
- b) persone esercenti attività di assistenza e consulenza (articolo 10 Legge 381/91);
- c) persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali (articolo 11 Legge 381/91).

E' altresì consentita, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1992 numero 59, l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipino a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

ART. 6) CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate all'articolo 11 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la mancata presentazione della domanda, di cui in appresso, di essere ammesso a godere i diritti spettanti agli altri soci cooperatori nel termine specificato al terzultimo comma del presente articolo.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato, al momento della sua ammissione, per il godimento dei diritti spettanti ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, 6 (sei) mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali per il cui consolidamento si è resa necessaria la formazione individuale del socio medesimo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 7) DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od Enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronuncino** i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione di bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8) OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ART. 9) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 10) RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 11) ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento o che **ineriscano** il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale competente, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diviene operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 12) DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che **insorgessero** tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Tribunale competente per territorio.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 13) LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate** a norma del successivo articolo 23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio

nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 **quinquies**, comma 3 del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 14) MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate**, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Gli eredi o legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

ART. 15) TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPOSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi o legatari del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d), ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione **mutualistica** e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto rice-

vuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

ART. 16) SOCI SOVVENTORI

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci **sovventori** di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 numero 59.

ART. 17) CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci **sovventori** possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili di valore non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero **zero**) ciascuna.

ART. 18) ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei **sovventori** possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere, a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 19) DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci **sovventori** deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un solo voto.

I voti attribuiti ai soci **sovventori** non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci **sovventori** verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei **sovventori**, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 20) RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, ai soci **sovventori** il

diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci **sovventori** non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 21) ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero **zero**).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci **sovventori**, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi o legatari di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

ART. 22) VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale competente.

ART. 23) BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Al fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 numero 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 numero 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre stabilire la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 24) RISTORNI

L'Organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può **apposare** somme al conto economico a titolo di ristorno, in forma di integrazione salariale, qualora lo consentano le risultanze dall'attività **mutualistica**.

I soci in sede di approvazione del bilancio stabiliscono sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità ed i tempi definiti con apposito regolamento approvato.

TITOLO VI - RIUNIONI DEI SOCI ED ORGANI SOCIALI

ART. 25) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che **rappresentino** almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo amministrativo;

c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dello Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), e c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e) oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 27.

ART. 26) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Am-

ministrativo.

Nel caso si **opti** per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si **opti** per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali entro i 5 (cinque) giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi la **telecopia** (fax) e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'articolo 19 se socio **sovventore**.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 27) ASSEMBLEE

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente articolo 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o altro mezzo idoneo), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 28) COSTITUZIONE E "QUORUM" DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 29) VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ART. 30) VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci **sovventori** si applica il precedente articolo 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o **sovventore**, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 31) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 32) AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), ed il loro numero sarà determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. E' rieleggibile e, in qualunque momento, può essere revocato dall'assemblea.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente e se ritenuto opportuno il Vice presidente.

ART. 33) COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezio-

ne delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ART. 34) CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, **telecopia** (fax) o posta elettronica (e-mail) da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 35) INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'organo amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 36) COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ART. 37) RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 38) ORGANO DI CONTROLLO O DI REVISIONE

L'organo di controllo o di revisione, nominato se obbligatorio per legge o se co-

munque nominato con decisione dei soci, può essere monocratico o oppure composto di 3 (tre) membri effettivi, in ogni caso eletti dalla decisione dei soci tra persone con gli appositi requisiti di legge.

In caso di collegio sindacale devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

Il revisore ed i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale del revisore e dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, qualora nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 39) SCIoglimento ANTICIPATO

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 40) DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 41) REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ART. 42) PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

Si riepilogano i requisiti delle Cooperative a mutualità prevalente ex art.2514 Codice Civile recepiti, a tutti gli effetti di legge, nel presente Statuto:

- * divieto di distribuzione di dividendi in deroga all'art.2514, comma 1, lett.a, Codice Civile;
- * divieto di remunerazione degli eventuali strumenti finanziari dei soci cooperatori in deroga all'art.2514, c.1, lett.b, Codice Civile;
- * divieto di distribuzione di riserve ai soci cooperatori ai sensi dell'art.2514, c.1, lett.c, Codice Civile;
- * obbligo di devoluzione del patrimonio netto residuo ai sensi dell'art.2514, c.1, lett.d., Codice Civile.

I principi in materia di remunerazione del capitale e degli strumenti finanziari, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 43) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Ricotta Sabrina

F.to Federica Sito

F.to Mariangela Terreno

F.to Selena Zaniboni

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)

**Copia informatica corrispondente all'originale documento
cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del d.lgs. 82/2005.
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007
mediante M.U.I.**